

REGIONE  
ABRUZZO



GIUNTA REGIONALE

13 AGO, 2010

U.T.	U.L.	U.Am.	U.C.
U.P.	U.Com.	U.Accq.	

DIREZIONE PROTEZIONE CIVILE E AMBIENTE  
Servizio Gestione Rifiuti

Via Passolanciano, 75 - Pescara - ☎ 085 7671 Fax 085 7672585

Prot. n. RA/153974

Raccomandata A/R (esclusi servizi regionali)

Pescara, 11.08.2010

Spett.le

Consorzio Comprensoriale Smaltimento  
Rifiuti Lanciano

Via Arco della Posta, 1 Zona Industriale  
Val di Sangro

66034 LANCIANO (CH)

VISTO : Il Direttore

Li .....

Firma \_\_\_\_\_

Comune di Lanciano

Piazza Plebiscito, 59

66034 LANCIANO (CH)

VISTO : Il Presidente

Li 13-08-10 .....

\_\_\_\_\_

ARTA - Dipartimento Provinciale

Via Spezioli, 52

66100 CHIETI

Amministrazione Provinciale di Chieti

Settore Ambiente Energia

Piazza Monsignor Venturi, 4

66100 CHIETI

Amministrazione Provinciale di Chieti

Corpo di Polizia Provinciale

Via Discesa delle Carceri

66100 CHIETI

Servizio B.U.R.A.

Via Salaria Antica est n° 27 - edificio B2 -

Località S. Antonio - Pile

67100 L'AQUILA

Albo Nazionale Gestori Ambientali

Sezione Regionale Abruzzo

c/o Camera di Commercio Industria

Artigianato Agricoltura

Via dell'Industria, sn

Zona Industriale di Bazzano

67010 L'AQUILA

e p.c. Direzione Protezione Civile e Ambiente  
Sede

ARTA - Direzione Centrale  
Viale Marconi, 178  
65100 Pescara

**Oggetto:** Trasmissione determinazione dirigenziale n. DR4/135 del 03.08.2010.


Con la presente, si provvede alla trasmissione la determinazione indicata in oggetto per il seguito di competenza.

Al Servizio B.U.R.A. si chiede la pubblicazione del provvedimento, come specificato all'art. 14 dello stesso, limitatamente all'oggetto e al dispositivo.

Cordiali saluti.

**Il Responsabile dell'Ufficio**  
**(Marco FAMOSO)**





**VISTO** il D.M. 17.12.2009 recante: *“Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009”*;

**VISTA** la D.G.R. 10.12.2003 n. 1198 avente per oggetto: *“L.R. 28.04.2000 n. 83 Art. 20 - Disposizioni concernenti la costituzione delle garanzie finanziarie da parte dei soggetti intestatari di autorizzazioni regionali, ai sensi del D.Lgs. n. 22/97, artt. 27 e 28, del D.Lgs. n. 36/2003 e della legge n. 372/99 per la realizzazione e l’esercizio di impianti di smaltimento e/o recupero ei rifiuti”*, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 7 del 25 febbraio 2004;

**VISTA** la D.G.R. 03.08.2007, n. 790 avente per oggetto: *“Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006*, pubblicata sul B.U.R.A. Speciale Ambiente n. 71 del 05/09/07;

**VISTA** la D.G.R. n. 808 del 31.12.09 avente per oggetto: *“L.R. 19.12.2007, n. 45 e s.m.i. – art. 48. DGR n. 790 del 03.08.2007 avente per oggetto. “Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica dei siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 132 del 22.02.2006” – Modifiche ed integrazioni”*, pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 2 del 29/01/2010;

**VISTA** la D.G.R. n. 1227 del 29.11.07 avente ad oggetto: *“D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. Requisiti soggettivi dei richiedenti le autorizzazioni regionali per la realizzazione e l’esercizio delle attività di gestione dei rifiuti”*, pubblicata sul BURA Speciale Ambiente n. 2 del 02/01/08;

**VISTA** la D.G.R. n. 629 del 09/07/08 avente ad oggetto: *“D.Lgs 3.04.2006, n. 152 – art. 208, comma 15 - L.R. 19.12.2007, n. 45 – art. 50, comma 2. Impianti mobili di smaltimento e/o recupero di rifiuti. Direttive regionali”*, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.) n. 64 Speciale Ambiente del 03/09/08;


**VISTA** la Determinazione dirigenziale n. DF3/82 del 05/08/05 inerente: *“Decreto Legislativo 05.02.97 n. 22 e successive modifiche e integrazioni, art. 28 – Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti – Via S.P. Pedemontana – Loc. Cerratina – 66034 Lanciano (CH) – Autorizzazione all’esercizio di un impianto mobile per il trattamento meccanico dei rifiuti urbani non pericolosi”*;

**VISTA** la nota del Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano prot. n. 4901 del 26/11/09, acquisita agli atti in data 27/11/09 con prot. n. 21523/DR4, con la quale si richiede il rinnovo della campagna di attività dell’impianto mobile presso la discarica di Cerratina di Lanciano (CH);

**CONSIDERATO** che con nota prot. n. 22190/DR4 del 09/12/09 il Servizio Gestione Rifiuti ha richiesto al Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano di integrare l’istanza di proroga della campagna di attività, di cui alla nota del 26/11/09, con la documentazione di cui alla D.G.R. n. 629 del 09/07/08 – Allegato 1 – art. 7;

**DATO ATTO** che con nota prot. n. 5175 dell’11/12/09, acquisita in data 15/12/09 con prot. n. 22601/DR4, il Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti Lanciano ha trasmesso le integrazioni richieste;

**VISTA** la nota prot. n. 22825/DR4 del 17/12/09 con la quale il Servizio Gestione Rifiuti ha richiesto all’ARTA, Dipartimento Provinciale di Chieti, il rilascio del parere tecnico in merito alla richiesta di proroga della campagna di attività dell’impianto mobile del Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti - Lanciano;

 VISTA la nota del Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti – Lanciano prot. n. 5486 del 31/12/09, acquisita in data 05/01/2010 con prot. n. 221/DR4, con la quale comunica la prosecuzione della campagna di attività dell'impianto mobile di trattamento dei rifiuti urbani, posto a servizio della discarica consortile di Lanciano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs 152/2006;

VISTA la nota dell'ARTA, Dipartimento di Chieti, prot. n. 193 del 14/01/2010, acquisita in data 19/01/2010 con prot. n. 1102/DR4, con la quale si richiede al Consorzio di trasmettere alcune integrazioni ai fini del rilascio del parere di competenza;

VISTA la nota del Servizio Gestione Rifiuti prot. n. 20910/RA del 03/02/2010 con la quale si richiede al Consorzio di trasmettere le integrazioni richieste dall'ARTA, Dipartimento di Chieti;

DATO ATTO che con nota prot. n. 712 del 15/02/2010, acquisita in data 17/02/2010 con prot. n. 30449, il Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti – Lanciano ha trasmesso le integrazioni richieste dall'ARTA, Dipartimento di Chieti;

VISTA la nota del Servizio Gestione Rifiuti prot. n. RA/34893 del 24/02/2010 con la quale si trasmette la documentazione integrativa inviata dal Consorzio all'ARTA, Dipartimento di Chieti, ai fini del rilascio del parere tecnico di competenza;

VISTA la nota del Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti – Lanciano prot. n. 1185 del 12/03/2010, acquisita in data 16/03/2010 con prot. n. RA/48837, con la quale si richiede il rinnovo della Determinazione dirigenziale n. DF3/82 del 05/08/05;

VISTA la nota del Servizio Gestione Rifiuti prot. n. RA/64655 del 09/04/2010 con la quale si richiede di comunicare il numero identificativo dell'impianto;

VISTA la nota del Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti – Lanciano prot. n. 1801 del 20/04/2010, acquisita in data 21/04/2010 con prot. n. 73656/RA, con la quale si comunica l'elenco delle macchine ed apparecchiature installate con i relativi numeri di matricola;

VISTA la nota del Servizio Gestione Rifiuti prot. n. RA/79347 del 28/04/2010 con la quale si richiede all'ARTA, Dipartimento di Chieti, il parere tecnico di competenza per quanto riguarda la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto mobile;

VISTA la nota del Servizio Gestione Rifiuti prot. n. RA/125033 del 01/07/2010 con la quale si sollecita l'ARTA, Dipartimento di Chieti alla trasmissione dei pareri tecnici di competenza;


VISTO il parere tecnico dell'ARTA – Agenzia Regionale Tutela Ambiente – Dipartimento Provinciale di Chieti, espresso con nota prot. n. 4293 del 28/07/2010 e acquisito al Servizio Gestione Rifiuti in data 29/07/2010 con prot. n. RA/145972, di cui si riportano qui di seguito alcuni passaggi per estratto:

*“Omissis... PARERE TECNICO*

*Il Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti R.S.U. di Lanciano ha prodotto la documentazione Tecnica, inviataci dalla Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti in data 24.02.2010 e pervenuta in data 26.02.10 (n. prot. 1060), inerente l'attività dell'impianto mobile per il trattamento meccanico dei rifiuti non pericolosi-urbani e speciali, autorizzato con DF3/82 05.08.05, ubicato in un'area adiacente alla discarica consortile di Lanciano.*

*In particolare la nota con le integrazioni fornite del Consorzio specifica che le procedure di accettazione dei rifiuti sono state conformi a quanto previsto dalla Relazione tecnica (par. 7.5) allega inoltre:*

- 1. tabella riepilogativa dei conferimenti dell'anno 2009 dell'impianto di trattamento meccanico con:*
  - a) i conferimenti provenienti dai Comuni consortili cod. CER 20 03 01 tot. Kg 39.298.200;*
  - b) i conferimenti provenienti dai Comuni extra consortili cod. CER 20 03 01 tot. Kg 20.386.510;*
  - c) i prodotti da lavorazione con cod. CER 19 12 12 – Umido – tot. Kg 14.164.660;*



- d) i prodotti da lavorazione con cod. CER 19 12 12 – Secco – tot kg. 45.427.240;
- e) i prodotti da lavorazione con cod. CER 19 12 02 – materiali ferrosi – tot. Kg 26.160;
- f) i rifiuti inviati a smaltimento definitivo con cod. CER 19 12 12 (C+D) tot. Kg 59.591.900;
- g) i rifiuti avviati a recupero con cod. CER 19 12 02 tot. Kg 26.160;

2. analisi di controllo sui rifiuti con:

- a) cod. CER 19 12 02, con allegato n. 1 rapporto di prova n. 09/1897.3 del laboratorio BIOCHEM emesso il 05/10/09;
- b) cod. CER 19 12 12 con allegato n. 1 rapporto di prova n. 09 0877 del laboratorio BIOLAB emesso il 31/12/09.

Per quanto concerne il rispetto dei limiti imposti dalla tab. 5 del D.M. 3 agosto 2005 per l'ingresso in discarica c'è da osservare che nel rapporto di prova n. 09.0877 del CER 19 12 12 il Carbonio Organico Disciolto (DOC) è pari a 2560 mg/l pertanto, superiore al limite imposto dal DM di 80 mg/l. Tuttavia la Regione Abruzzo con DGR n. 809 del 31.12.09, ha previsto per il codice in esame al punto f della DGR di cui sopra, "Rifiuti derivanti dal trattamento meccanico individuati dai codici 19 12 10 e 19 12 12 e..." , la deroga per tale parametro disponendo al punto 2 che ai soli fini statistici e conoscitivi, con cadenza trimestrale, i gestori degli impianti di smaltimento finale, trasmettano all'ARTA – Direzione Centrale, i dati dei valori determinati in ingresso per le tipologie previste dalla deroga.

Pertanto in considerazione delle normative vigenti si ritiene l'impianto mobile conforme e si richiede di trasmettere anche al Dipartimento Provinciale di Chieti i dati dei valori del DOC;

**VISTA** la nota dell'ARTA, Dipartimento di Chieti prot. n. 4363 del 30/07/2010, acquisita in data 30/07/2010 con prot. n. 146768, con la quale si comunica che:

*"Omissis... il parere tecnico trasmesso con nota prot. n. 4293 del 28/07/2010 relativo alla campagna di attività costituisce anche parere positivo sulla conformità dell'impianto. Pertanto, come si evince dal parere di cui sopra si esprime parere positivo anche al rinnovo dell'autorizzazione";*

**CONSIDERATO** che, a seguito delle problematiche sorte in merito all'attivazione delle procedure di VIA per gli impianti mobili di trattamento dei rifiuti, il Servizio Gestione Rifiuti con nota prot. n. 3523/DN3 del 13/02/09 ha richiesto un parere legale all'Avvocatura Regionale in merito alle richieste di prosecuzione delle campagne di attività inerenti alcuni impianti mobili, richiedendo in particolare se le direttive di cui alla D.G.R. n. 629 del 09/07/08 risultassero attualmente applicabili agli impianti stessi;


**VISTO** il parere legale espresso dall'Avvocatura Regionale con nota prot. n. 8284 del 01/12/09, acquisita in data 10/12/09 con prot. n. 22308/DR4, nel quale si esprime: *omissis... in particolare si reputa immune da censure l'argomento ivi esposto circa l'attuabilità della procedura di VIA, se dovuta, solo al momento dell'avvio della singola campagna di attività, quando cioè siano noti il sito prescelto, la tipologia di rifiuti da trattare, le modalità del trattamento, e non già in sede di autorizzazione regionale ex art. 208 del D.Lgs 152/06. Non può d'altro canto, omettersi di considerare il fatto che il TAR l'Aquila, investito della questione a seguito di ricorsi avanzati dalle diverse società che gestiscono impianti mobili avverso i provvedimenti regionali di sospensione del procedimento istruttorio relativo alla richiesta di avvio/proroga della campagna di attività nelle more dell'espletamento della procedura di VIA, ha accolto l'istanza di sospensione, disponendo, in attesa della decisione sul merito, la continuazione dell'attività dell'impianto.*

*Omissis... Evidenti ragioni di opportunità legate alla riferita circostanza inducono a ritenere che, in attesa del pronunciamento del TAR circa il merito della questione, sia consigliabile soprassedere dal disporre l'ulteriore sospensione dell'attività degli impianti..."*

**RILEVATO** altresì che per lo svolgimento delle singole campagne di attività dell'impianto, dovranno essere adempiute tutte le condizioni previste dal medesimo comma 15 dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/06;

**EVIDENZIATO** che è fatto salvo quanto disposto dagli Enti sul cui territorio sono effettuate le singole campagne di attività;

**RILEVATO** che, sempre in relazione alle singole campagne di attività, è fatto, inoltre, salvo quanto stabilito dalla normativa vigente in ordine agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, di igiene e sicurezza del lavoro;

 VISTA la Legge Regionale 14/09/99, n. 77 contenente: "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo";

ACCERTATA la regolarità tecnico-amministrativa della procedura seguita e valutata la legittimità del presente provvedimento;

## D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate

- 1) **di rinnovare**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., e della L.R. 19.12.2007, n. 45 la Determinazione dirigenziale n. DF3/82 del 05/08/05 rilasciata al Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti – Lanciano per l'esercizio di un impianto mobile per il trattamento meccanico dei rifiuti urbani non pericolosi per i codici CER dei rifiuti indicati nell'**Allegato** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per una potenzialità oraria di 60 ton/h, avente i seguenti identificativi:
  - Trituratore - Matricola 245
  - Nastro Trasporto Rifiuti – 1765
  - Vaglio Rotante – Matricola 1766
  - Nastro Sottovaglio – Matricola 1767
  - Nastro trasporto Frazione Umida – Matricola 1768
  - Deferrizzatore (Frazione umida da selezione) – Matricola 0542-001
  - Nastro Trasporto Frazione Umida – Matricola 1770
  - Nastro reversibile frazione umida – Matricola 1773
  - Nastro trasporto frazione secca – Matricola 1769
  - Deferrizzatore (Frazione secca) – Matricola 0544-007
  - Nastro trasporto frazione secca – Matricola 1771
  - Nastro reversibile frazione secca – Matricola 1774
  - Nastro scarico materiali ferrosi – Matricola 1772
- 2) **di stabilire** che in conformità a quanto previsto dall'art. 208 del D.Lgs 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. e della L.R. n. 45 e s.m.i., il rinnovo dell'autorizzazione di cui al precedente punto 1) è concessa per un periodo di **anni 10 (dieci)** dalla data di adozione del presente provvedimento ed è rinnovabile nelle forme stabilite dalla Legge;
- 3) **di autorizzare**, ai sensi dell'art. 208 comma 15 del D.Lgs 03.04.06 n. 152, la proroga della campagna di attività dell'impianto mobile di proprietà del Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti di Lanciano a servizio della discarica consortile sita in loc. Cerratina di Lanciano fino alla data del 31/12/2010;
- 4) **di stabilire** che dovranno essere rispettate le condizioni e prescrizioni per la gestione dell'impianto, dettate dall'ARTA – Dipartimento Provinciale di Chieti– con parere tecnico di cui alla nota prot. n. 4293 del 28/07/2010 qui di seguito riportate:

*"Omissis...Pertanto in considerazione delle normative vigenti si ritiene l'impianto mobile conforme e si richiede di trasmettere anche al Dipartimento Provinciale di Chieti i dati dei valori del DOC";*
- 5) **di stabilire** che la presente autorizzazione riguarda le operazioni di smaltimento D 9 di cui all'Allegato B del D.Lgs 152/06 e s.m.i., al fine di conferire i rifiuti trattati ad un impianto di smaltimento autorizzato;
- 6) **di stabilire** che nell'esecuzione delle singole campagne, devono essere rispettate le seguenti indicazioni ai sensi della D.G.R.n. 629 del 09/07/08:



1. Su ciascuna delle diverse componenti impiantistiche, al fine di favorire la loro identificazione anche in funzione della registrazione delle campagne di trattamento, va apposta una targa metallica inamovibile nella quale compaia la sigla, relativa agli impianti interessati, riportante il relativo modello e numero di matricola e la dizione: "D.Lgs 3.04.2006, n. 152, art. 208, comma 15 - Autorizzazione Regione Abruzzo", accompagnata dagli estremi del presente provvedimento costituiti dal numero e dalla data di emanazione;
  2. Per l'esecuzione di ciascuna campagna di attività, le condizioni di funzionamento degli impianti dovranno essere conformi al D.Lgs 4.09.2002, n. 262, "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto", pubblicato sul Supplemento ordinario alla "G.U. n. 273 del 21 novembre 2002 - Serie generale;
  3. Per quanto attiene all'attivazione degli impianti in relazione alla componente rumore, gli stessi potranno essere utilizzati solo in orario diurno, subordinatamente comunque al regolamento comunale o ad un eventuale deroga richiesta al Comune stesso. Deve essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità. Devono essere comunque rispettati i valori limite di emissione delle sorgenti sonore previsti dal **DPCM del 14.11.1997**.
  4. Per ogni campagna di attività da condurre nell'ambito della Regione Abruzzo dovrà essere allegata alla comunicazione (art. 208, comma 15 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), la documentazione di impatto acustico, indicando l'orario di esercizio, la tipologia e le performance acustiche delle componenti impiantistiche; delle eventuali barriere fonoassorbenti da frapporre tra gli impianti e i ricettori esposti tenendo conto del livello sonoro preesistente;
  5. Per ogni campagna di attività da condurre nell'ambito della Regione Abruzzo, dovrà essere dichiarato dal richiedente se l'impianto è assoggettato all'esame e parere dei comandi dei VV.FF., ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi (*Allegato al Decreto Ministeriale 16 febbraio 1982*).
- 7) **di fare salve** eventuali ed ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, nonché le altre disposizioni e direttive vigenti nella materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
- 8) **di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto a revoca o modifica, ove risulti accertata pericolosità o dannosità dell'attività esercitata e nei casi di violazione di legge, di normative tecniche e/o delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione, con l'eventuale e conseguente applicazione dei provvedimenti previsti dalla parte IV del D.Lgs 3/04/2006, n. 152 e s.m.i.;
- 9) **di dare atto** che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa a carico regionale;
- 10) **di prescrivere** il pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 17.12.2009 inerente "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009";
- 11) **di trasmettere** copia del presente provvedimento all'Amministrazione Comunale di Lanciano (CH), all'Amministrazione Provinciale di Chieti, alla ASL di Lanciano, all'ARTA - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Direzione Centrale di Pescara, all'ARTA - Agenzia Regionale Tutela Ambiente - Dipartimento Provinciale di Chieti;
- 12) **di trasmettere**, altresì, ai sensi dell'art. 208, comma 18, del D.Lvo 152/06 copia del presente provvedimento all'Albo Nazionale Gestori Ambientali - Sezione regionale c/o la Camera di Commercio di L'Aquila;
- 13) **di redigere** il presente atto in n. 2 originali, di cui n. 1 esemplare viene notificato, ai sensi di legge, al Consorzio Comprensoriale Smaltimento Rifiuti Lanciano - via Arco della Posta n. 1 - 66034 LANCIANO (CH);
- 14) **di provvedere** alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione

Abruzzo, limitatamente all'oggetto e al dispositivo.

DIREZIONE

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

L'ESTENSORE  
(Marco Famoso)

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO  
(Marco Famoso)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott. Franco GERARDINI)

CM





## APPENDICE 1

- 01 RIFIUTI DERIVANTI DA PROSPEZIONE, ESTRAZIONE DA MINIERA O CAVA, NONCHÉ DAL TRATTAMENTO FISICO O CHIMICO DI MINERALI**
- 01 04 rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali non metalliferi**
- 01 04 12 sterili ed altri residui del lavaggio e della pulitura di minerali, diversi da quelli di cui alle voci 01 04 07 e 01 04 11
- 01 04 13 rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07
- 
- 02 RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI**
- 02 01 rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca**
- 02 01 02 scarti di tessuti animali
- 02 01 03 scarti di tessuti vegetali
- 02 01 04 rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
- 02 01 07 rifiuti della selvicoltura
- 02 01 09 rifiuti agrochimici diversi da quelli della voce 02 01 08
- 02 01 10 rifiuti metallici
- 02 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02 02 rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale**
- 02 02 02 scarti di tessuti animali
- 02 02 03 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02 03 rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa**
- 02 03 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti
- 02 03 03 rifiuti prodotti dall'estrazione tramite solvente
- 02 03 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 03 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02 04 rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero**
- 02 04 01 terriccio residuo delle operazioni di pulizia e lavaggio delle barbabietole
- 02 04 02 carbonato di calcio fuori specifica
- 02 04 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02 05 rifiuti dell'industria lattiero-casearia**
- 02 05 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02 06 rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione**
- 02 06 01 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 06 02 rifiuti legati all'impiego di conservanti
- 02 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 02 07 rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)**
- 02 07 01 rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima



- 02 07 02 rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
- 02 07 03 rifiuti prodotti dai trattamenti chimici
- 02 07 04 scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
- 02 07 05 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
- 02 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

---

**03 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE**

- 03 01 rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili**
- 03 01 01 scarti di corteccia e sughero
- 03 01 05 segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04
- 03 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 03 02 rifiuti dei trattamenti conservativi del legno**
- 03 02 99 prodotti per i trattamenti conservativi del legno non specificati altrimenti
- 03 03 rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone**
- 03 03 01 scarti di corteccia e legno
- 03 03 07 scarti della separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
- 03 03 08 scarti della selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
- 03 03 10 scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
- 03 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

---

**04 RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE**

- 04 01 rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce**
- 04 01 01 carniccio e frammenti di calce
- 04 01 02 rifiuti di calcinazione
- 04 01 08 cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo
- 04 01 09 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura
- 04 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 04 02 rifiuti dell'industria tessile**
- 04 02 09 rifiuti da materiali compositi (fibre impregnate, elastomeri, plastomeri)
- 04 02 10 materiale organico proveniente da prodotti naturali (ad es. grasso, cera)
- 04 02 15 rifiuti da operazioni di finitura, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 14
- 04 02 17 tinture e pigmenti, diversi da quelli di cui alla voce 04 02 16
- 04 02 21 rifiuti da fibre tessili grezze
- 04 02 22 rifiuti da fibre tessili lavorate
- 04 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

---

**05 RIFIUTI DELLA RAFFINAZIONE DEL PETROLIO, PURIFICAZIONE DEL GAS NATURALE E TRATTAMENTO PIROLITICO DEL CARBONE**

- 05 01 rifiuti della raffinazione del petrolio**
- 05 01 10 fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09
- 05 01 13 fanghi residui dell'acqua di alimentazione delle caldaie



- 05 01 14 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
- 05 01 16 rifiuti contenenti zolfo prodotti dalla desolforizzazione del petrolio
- 05 01 17 bitumi
- 05 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

**05 06 rifiuti prodotti dal trattamento pirolitico del carbone**

- 05 06 04 rifiuti prodotti dalle torri di raffreddamento
- 05 06 99 rifiuti non specificati altrimenti

**05 07 rifiuti prodotti dalla purificazione e dal trasporto di gas naturale**

- 05 07 02 rifiuti contenenti zolfo
- 05 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

---

**06 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI INORGANICI****06 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di sali, loro**

- 06 03 14 sali e loro soluzioni, diversi da quelli di cui alle voci 06 03 11 e 06 03 13
- 06 03 16 ossidi metallici, diversi da quelli di cui alla voce 06 03 15.
- 06 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

**06 06 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici contenenti zolfo, dei processi chimici dello zolfo e dei processi di desolforazione**

- 06 06 03 rifiuti contenenti solfuri, diversi da quelli di cui alla voce 06 06 02

**06 09 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fosforosi e dei processi chimici del fosforo**

- 06 09 04 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio, diversi da quelli di cui alla voce 06 09 03
- 06 09 99 rifiuti non specificati altrimenti

**06 11 rifiuti dalla produzione di pigmenti inorganici ed opacificanti**

- 06 11 01 rifiuti prodotti da reazioni a base di calcio nella produzione di diossido di titanio
- 06 11 99 rifiuti non specificati altrimenti

---

**07 RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI****07 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti chimici organici di base**

- 07 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

**07 02 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso (PFFU) di plastiche, gomme sintetiche e fibre artificiali**

- 07 02 13 rifiuti plastici
- 07 02 15 rifiuti prodotti da additivi, diversi da quelli di cui alla voce 07 02 14
- 07 02 17 rifiuti contenenti silicone diversi da quelli di cui alla voce 07 02 16
- 07 02 99 rifiuti non specificati altrimenti

**07 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di coloranti e pigmenti organici (tranne 06 11)**

- 07 03 99 rifiuti non specificati altrimenti

**07 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti fitosanitari (tranne 02 01 08 e 02 01 09), agenti conservativi del legno (tranne 03 02) ed altri biocidi organici**

- 07 04 99 rifiuti non specificati altrimenti



- 07 05. rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti farmaceutici
- 07 05 14 rifiuti solidi, diversi da quelli di cui alla voce 07 05 13
- 07 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 07 07 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di prodotti della chimica fine e di prodotti chimici non specificati altrimenti
- 07 07 99 rifiuti non specificati altrimenti

---

**08 RIFIUTI DELLA PRODUZIONE, FORMULAZIONE, FORNITURA ED USO DI RIVESTIMENTI (PITTURE, VERNICI E SMALTI VETRATI), ADESIVI, SIGILLANTI E INCHIOSTRI PER STAMPA**

- 08 01 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso e della rimozione di pitture e vernici
- 08 01 20 sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19
- 08 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 08 03 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di inchiostri per stampa
- 08 03 13 scarti di inchiostro, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 12
- 08 03 18 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17
- 08 04 rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di adesivi e sigillanti (inclusi i prodotti impermeabilizzanti)
- 08 04 10 adesivi e sigillanti di scarto, diversi da quelli di cui alla voce 08 04 09
- 08 04 99 rifiuti non specificati altrimenti

---

**09 RIFIUTI DELL'INDUSTRIA FOTOGRAFICA**

- 09 01 rifiuti dell'industria fotografica
- 09 01 07 carta e pellicole per fotografia, contenenti argento o composti dell'argento
- 09 01 08 carta e pellicole per fotografia, non contenenti argento o composti dell'argento
- 09 01 10 macchine fotografiche monouso senza batterie
- 09 01 12 macchine fotografiche monouso diverse da quelle di cui alla voce 09 01 11
- 09 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

---

**10 RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI**

- 10 11 rifiuti della fabbricazione del vetro e di prodotti di vetro
- 10 11 03 scarti di materiali in fibra a base di vetro
- 10 11 05 polveri e particolato
- 10 11 10 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico, diverse da quelle di cui alla voce 10 11 09
- 10 11 12 rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11
- 10 11 14 lucidature di vetro e fanghi di macinazione, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 13
- 10 11 16 rifiuti prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 15
- 10 11 20 rifiuti solidi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 10 11 19
- 10 11 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 12 rifiuti della fabbricazione di prodotti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione



- 10 12 01 scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico
- 10 12 03 polveri e particolato
- 10 12 10 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 12 09
- 10 12 12 rifiuti delle operazioni di smaltatura diversi da quelli di cui alla voce 10 12 11
- 10 12 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 10 13 rifiuti della fabbricazione di cemento, calce e gesso e manufatti di tali materiali**
- 10 13 10 rifiuti della fabbricazione di amianto cemento, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 09
- 10 13 11 rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10
- 10 13 13 rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 13 12
- 10 13 14 rifiuti e fanghi di cemento
- 10 13 99 rifiuti non specificati altrimenti

**12 RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA**

- 12 01 rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastiche superficiali di metalli e plastiche**
- 12 01 01 limatura e trucioli di materiali ferrosi
- 12 01 02 polveri e particolato di materiali ferrosi
- 12 01 03 limatura e trucioli di materiali non ferrosi
- 12 01 04 polveri e particolato di materiali non ferrosi
- 12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici
- 12 01 13 rifiuti di saldatura
- 12 01 21 corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20
- 12 01 99 rifiuti non specificati altrimenti

**15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)**

- 15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)**
- 15 01 01 imballaggi in carta e cartone
- 15 01 02 imballaggi in plastica
- 15 01 03 imballaggi in legno
- 15 01 04 imballaggi metallici
- 15 01 05 imballaggi in materiali compositi
- 15 01 06 imballaggi in materiali misti
- 15 01 07 imballaggi in vetro
- 15 01 09 imballaggi in materia tessile
- 15 02 03 assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02



- 16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO**
- 16 01 veicoli fuori uso appartenenti a diversi modi di trasporto (comprese le macchine mobili non stradali) e rifiuti prodotti dallo smantellamento di veicoli fuori uso e dalla manutenzione di veicoli (tranne 13, 14, 16 06 e 16 08)**
- 16 01 03 pneumatici fuori uso
  - 16 01 17 metalli ferrosi
  - 16 01 18 metalli non ferrosi
  - 16 01 19 plastica
  - 16 01 20 vetro
  - 16 01 22 componenti non specificati altrimenti
  - 16 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 16 02 scarti provenienti da apparecchiature elettriche ed elettroniche**
- 16 02 16 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15
- 16 03 prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati**
- 16 03 06 rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
- 16 11 scarti di rivestimenti e materiali refrattari**
- 16 11 02 rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01
  - 16 11 06 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 05
- 
- 17 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI) 17 02 legno, vetro e plastica**
- 17 02 01 legno
  - 17 02 02 vetro
  - 17 02 03 plastica
- 17 03 miscele bituminose, catrame di carbone e prodotti contenenti catrame**
- 17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17 03 01
- 17 04 metalli (incluse le loro leghe)**
- 17 04 01 rame, bronzo, ottone
  - 17 04 02 alluminio
  - 17 04 03 piombo
  - 17 04 04 zinco
  - 17 04 05 ferro e acciaio
  - 17 04 06 stagno
  - 17 04 07 metalli misti
  - 17 04 11 cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10
- 17 06 materiali isolanti e materiali da costruzione contenenti amianto**
- 17 06 04 materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17 06 01 e 17 06 03
- 17 08 materiali da costruzione a base di gesso**
- 17 08 02 materiali da costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alla voce 17 08 01
- 17 09 altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione**
- 17 09 04 rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

- 18 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO E VETERINARIO O DA ATTIVITÀ DI RICERCA COLLEGATE (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione non direttamente provenienti da trattamento terapeutico)
- 18 01 rifiuti dei reparti di maternità e rifiuti legati a diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli esseri umani
    - 18 01 01 oggetti da taglio (eccetto 18 01 03)
    - 18 01 02 parti anatomiche ed organi incluse le sacche per il plasma e le riserve di sangue (tranne 18 01 03)
  - 18 02 rifiuti legati alle attività di ricerca e diagnosi, trattamento e prevenzione delle malattie negli animali
    - 18 02 01 oggetti da taglio (eccetto 18 02 02)
    - 18 02 03 rifiuti che non devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni
    - 18 02 08 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 18 02 07
- 
- 19 RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
- 19 01 rifiuti da incenerimento o pirolisi di rifiuti
    - 19 01 02 materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti
    - 19 01 12 ceneri pesanti e scorie, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 11
    - 19 01 14 ceneri leggere, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 13
    - 19 01 16 polveri di caldaia, diverse da quelle di cui alla voce 19 01 15
    - 19 01 18 rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17
    - 19 01 19 sabbie dei reattori a letto fluidizzato
    - 19 01 99 rifiuti non specificati altrimenti
  - 19 02 rifiuti prodotti da specifici trattamenti chimico-fisici di rifiuti industriali (comprese decromatazione, decianizzazione, neutralizzazione)
    - 19 02 03 miscugli di rifiuti composti esclusivamente da rifiuti non pericolosi
    - 19 02 10 rifiuti combustibili, diversi da quelli di cui alle voci 19 02 08 e 19 02 09
    - 19 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
  - 19 03 rifiuti stabilizzati/solidificati I processi di stabilizzazione modificano la pericolosità delle sostanze contenute nei rifiuti e trasformano i rifiuti pericolosi in rifiuti non pericolosi. I processi di solidificazione influiscono esclusivamente sullo stato fisico dei rifiuti (dallo stato liquido a quello solido, ad esempio) per mezzo di appositi additivi senza modificare le proprietà chimiche dei rifiuti stessi.
    - 19 03 05 rifiuti stabilizzati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 04
    - 19 03 07 rifiuti solidificati diversi da quelli di cui alla voce 19 03 06
  - 19 04 rifiuti vetrificati e rifiuti di vetrificazione
    - 19 04 01 rifiuti vetrificati
  - 19 05 rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
    - 19 05 01 parte di rifiuti urbani e simili non compostata
    - 19 05 02 parte di rifiuti animali e vegetali non compostata
    - 19 05 03 compost fuori specifica
    - 19 05 99 rifiuti non specificati altrimenti
  - 19 06 rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti
    - 19 06 04 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
    - 19 06 06 digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale

- 19 06 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 08 rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti**
- 19 08 01 vaglio
- 19 08 02 rifiuti dell'eliminazione della sabbia
- 19 08 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 09 rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale**
- 19 09 01 rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
- 19 09 04 carbone attivo esaurito
- 19 09 05 resine a scambio ionico saturate o esaurite
- 19 09 06 soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico
- 19 09 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 19 10 rifiuti prodotti da operazioni di frantumazione di rifiuti contenenti metallo**
- 19 10 01 rifiuti di ferro e acciaio
- 19 10 02 rifiuti di metalli non ferrosi
- 19 10 04 fluff - frazione leggera e polveri, diversi da quelli di cui alla voce 19 10 03
- 19 10 06 altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05
- 19 12 rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti**
- 19 12 01 carta e cartone
- 19 12 02 metalli ferrosi
- 19 12 03 metalli non ferrosi
- 19 12 04 plastica e gomma
- 19 12 05 vetro
- 19 12 07 legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
- 19 12 08 prodotti tessili
- 19 12 09 minerali (ad esempio sabbia, rocce)
- 19 12 10 rifiuti combustibili (CDR: combustibile derivato da rifiuti)
- 19 12 12 altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11
- 19 13 rifiuti prodotti dalle operazioni di bonifica di terreni e risanamento delle acque di falda**
- 19 13 02 rifiuti solidi prodotti dalle operazioni di bonifica dei terreni, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 01

**20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

- 20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)
- 20 01 01 carta e cartone
- 20 01 02 vetro
- 20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense
- 20 01 10 abbigliamento
- 20 01 11 prodotti tessili
- 20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
- 20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
- 20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35



- 20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37  
20 01 39 plastica  
20 01 40 metallo  
20 01 41 rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiera  
20 01 99 altre frazioni non specificate altrimenti
- 20 02 rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)  
20 02 01 rifiuti biodegradabili  
20 02 02 terra e roccia  
20 02 03 altri rifiuti non biodegradabili
- 20 03 altri rifiuti urbani  
20 03 01 rifiuti urbani non differenziati  
20 03 02 rifiuti dei mercati  
20 03 03 residui della pulizia stradale  
20 03 06 rifiuti della pulizia delle fognature  
20 03 07 rifiuti ingombranti  
20 03 99 rifiuti urbani non specificati altrimenti»

